

Silaq Piemonte S.r.l.

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI
VIGILANZA**

**DOCUMENTO APPROVATO
DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO
CON DELIBERA DEL 20.06.2018**

INDICE

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	3
ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO	4
ARTICOLO 4 – RETRIBUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO.....	5
ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO	5
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
ARTICOLO 7 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO	7
ARTICOLO 8 - REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	8
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV	9
ARTICOLO 10 – SEGNALAZIONI ALL'ODV DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	10
ARTICOLO 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	10

ARTICOLO 1 - SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 È istituito presso SILAQ PIEMONTE S.r.l. (di seguito “SILAQ PIEMONTE”) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito “il Modello”) adottato da SILAQ PIEMONTE allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito “Decreto”).

1.2 Il presente regolamento è predisposto da SILAQ PIEMONTE al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO

2.1 L’Organismo è un organo uni personale ovvero collegiale (su decisione dell’Organo Amministrativo della Società): in tale ultimo caso uno dei componenti avrà funzioni di Presidente secondo nomina dell’Organo Amministrativo.

L’organo collegiale si compone come segue:

- a) Consulente esterno con funzioni di Presidente dell’Odv, con specifiche competenze nel settore delle imprese e in materia contrattualistica;
- b) Un componente specialistico in materia di Sicurezza sul Lavoro, che può essere individuato anche appartenente ad una delle società del gruppo, compresa SILAQ PIEMONTE srl, che tuttavia possiede i requisiti di autonomia ed indipendenza

L’Organismo può decidere di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni qualificati, qualora ne ravvisi la necessità per affrontare problematiche specifiche.

2.2 L’Organo Amministrativo della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell’Organismo mediante delibera consigliare.

2.3 Ogni componente dell'Odv deve essere in grado di eseguire le funzioni e i compiti assegnati all'Odv, considerati i diversi settori in cui si svolge l'attività di verifica e controllo.

2.4. I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale e/o contabile e/o fiscale, ovvero devono possedere un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali. Non può essere eletto a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche non definitiva ovvero a seguito di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o di decreto penale di condanna, relativa a reati previsti dal Decreto o a reati per cui sia prevista dalla legge la pena edittale superiore nel massimo ad anni 5 di reclusione.

2.5. Oltre alle specifiche competenze professionali tutti i membri dell'Odv devono essere dotati di:

- autonomia;
- indipendenza;
- onorabilità (ai sensi di quanto previsto dal punto 2.4);
- professionalità;
- esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

2.6 I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni che tra soggetti interni alla Società. I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

2.7 Nessun membro dell'Odv può ricoprire incarichi di gestione o esecutivi (per es. membro del Consiglio di Amministrazione) o di controllo (per es. membro del Collegio Sindacale) nella Società o nelle altre Società controllate o controllanti. Il conferimento di tali incarichi costituisce causa di decadenza dalla carica di membro dell'Odv.

2.8 L'Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di adeguate risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

3.1 I membri dell'Odv rimangono in carica per tre anni; l'incarico può essere loro rinnovato da parte dell'Organo Amministrativo.

3.2 L'Organo Amministrativo di SILAQ PIEMONTE può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza,

imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con SILAQ PIEMONTE. I casi descritti costituiscono giustificato motivo per la revoca. Qualora non ricorra detto giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

3.3 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente articolo 2.4, comporta la decadenza automatica del membro dell'Organismo dall'ufficio.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui l'Organo Amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

ARTICOLO 4 – RETRIBUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO.

La funzione di componente e Presidente dell'Odv è retribuita nella misura stabilita con delibera assunta dall'Organo Amministrativo della Società in occasione della nomina o del rinnovo della stessa. Ai componenti dell'Odv spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'assolvimento dei compiti inerenti la funzione svolta.

ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

5.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.

5.2 La riunione dell'Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di tale data.

Qualora non si provveda ad una tempestiva convocazione da parte del Presidente quando questa sia richiesta da uno dei membri, questi può richiedere la convocazione di un componente dell'Organo Amministrativo il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro tre giorni.

5.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

5.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

5.5 Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta all'Organo Amministrativo, su richiesta del Presidente. Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.

5.6 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

5.7 E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

5.8 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

6.1 I verbali delle riunioni dell'Odv, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'Odv. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'Odv presenti su supporto informatico.

6.2 Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza dell'Organo Amministrativo su specifica iniziativa dell'Odv, o su esplicita e motivata richiesta degli amministratori. L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità del Regolamento Europeo in tema di protezione dei dati sensibili.

6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

ARTICOLO 7 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

7.1 L'OdV ha, come previsto dal Decreto, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Agenti, Consulenti, Società di Service, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Amministratore, CdA, Direttore Generale) o funzioni aziendali competenti.

7.2 L'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato da SILAQ PIEMONTE, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull'applicazione del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

7.3 Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- effettuare periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all'interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche avvalendosi del Gruppo di verifiche Interne, ovvero utilizzando professionisti esterni;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Organismo da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;

- aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo stesso;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per:
 - o uno scambio di informazioni;
 - o tenere aggiornate le aree a rischio reato e tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
 - o garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

7.4 Qualora emerga che lo stato di attuazione del Modello sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le azioni correttive necessarie. Le azioni possono consistere in:

- sollecitare i responsabili delle singole funzioni al rispetto del Modello e del Codice Etico;
- indicare eventuali modifiche da apportare al Modello ed alle procedure;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello all'Organo Amministrativo.

7.5 Qualora il Modello si riveli non adeguato allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, è compito dell'Organismo attivarsi per garantirne la revisione. Tempi e forme di tale revisione, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

7.6 L'Organismo deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

ARTICOLO 8 - REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

8.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello ed alla rilevazione di eventuali criticità ad esso connesse. Le modalità e le tempistiche adottate sono le seguenti:

- a) riunione annuale con l'Organo Amministrativo
- b) ogni anno trasmissione di una relazione all'Organo Amministrativo con eventuali commenti ed integrazioni sull'attuazione del Modello e piano delle attività per l'anno successivo.

8.2 In ogni caso l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Organo Amministrativo in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia direttamente accertato.

8.3 La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo con le maggiori garanzie di indipendenza.

8.4 L'Organismo di SILAQ PIEMONTE potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

8.5 Si ribadisce che l'Organo Amministrativo rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati e il potere di modificare il Modello.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV

Gli organi amministrativi della società devono comunicare all'Odv tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultino eventuali responsabilità per i reati di cui al Decreto;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alla comunicazione di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità – anche amministrativa – nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel Decreto;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- alle comunicazioni in ordine alle variazioni della struttura organizzativa, del sistema delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo;
- alle variazioni delle aree di rischio, alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Società;
- alle informazioni relative ai clienti della Società indagati per reati rilevanti ai sensi del Decreto.

ARTICOLO 10 – SEGNALAZIONI ALL'ODV DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

10.1 I funzionari, i dipendenti della Società, e i destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'Odv della presenza di possibili violazioni del Modello, o la commissione di reati sanzionati dal Decreto.

10.2 L'Odv si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della Società, accusate con malafede o erroneamente.

10.3 L'Odv valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'Odv.

10.4 Qualora ritenga fondata la segnalazione l'Odv effettua apposta comunicazione all'ufficio del personale per l'attivazione del procedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori. Qualora ritenga infondata la segnalazione l'Odv motiva per iscritto l'archiviazione.

10.5 La Società garantisce che i membri dell'Odv non potranno essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'Odv.

ARTICOLO 11 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organo Amministrativo.